

MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
partners

ragionieri commercialisti
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari,15 – c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: LA “MANOVRA D’ESTATE”
SINTESI DELLE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ INTRODOTTE

Con il D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito in L. n. 122 del 30/07/2010, il Governo competitività economica, raccomandate a livello comunitario. Si tratta fondamentalmente di una manovra incentrata sul risanamento dei conti pubblici, rafforzamento delle attività di accertamento tributario e degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale e contributiva.

Di seguito evidenziamo le principali disposizioni di Vostro possibile interesse.

Art. 4, commi 1-4: Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni

La nuova tessera sanitaria (in corso di distribuzione) diventa una carta elettronica mediante la quale il contribuente potrà effettuare i pagamenti ed ottenere i rimborsi dei tributi.

Art. 5: Costi della politica

Sono previste in varie misure delle riduzioni di spesa per gli organi politici a partire dal 1° gennaio 2011, tra cui

- comma 2: riduzione del 10% del trattamento economico dei ministri e dei sottosegretari che non siano membri del Parlamento
- comma 6: i gettoni di presenza mensili dei consiglieri comunali e provinciali non potranno superare il 25% dell’indennità del sindaco
- comma 7: riduzioni dal 3 al 10% dei compensi previsti per le giunte di comuni e province in base al numero di abitanti

Art. 6: Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Come per l'art. precedente, vengono ridotti i compensi corrisposti a vario titolo all'interno della Pubblica Amministrazione.

Art. 9: Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Per il triennio 2011-2013 e' previsto

- comma 1: il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici;
- comma 2: un taglio del 5% per gli stipendi dei dipendenti pubblici compresi fra 90mila e 150mila euro annui, e un taglio del 10% per quelli oltre i 150mila euro annui;
- comma 5: un tetto assunzioni per le Pa statali di una persona ogni cinque cessazioni;
- commi 18-20: il congelamento degli scatti retributivi (che non verranno recuperati);

Art. 10: Riduzione della spesa in materia di invalidità

In caso di errore o di false attestazioni di malattia/handicap, l'Istituto assicuratore può rettificare le prestazioni erogate. Il medico che rilascia false attestazioni è responsabile civilmente e penalmente. Sono previste 100mila verifiche sulle invalidità nel 2010 e 250mila negli anni 2011 e 2012.

Art. 10-bis: Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali

Si applicano le stesse disposizioni dell'art. precedente per le micro-invalidità degli incidenti stradali.

Art. 12: Interventi in materia previdenziale

A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti il trattamento pensionistico viene liquidato dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, mentre per gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata dopo 18 mesi.

Dal 10 gennaio 2015 i requisiti d'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia verranno aggiornati con cadenza triennale, aumentandoli in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat.

Art. 13: Casellario dell'assistenza

Con un decreto del ministro del Lavoro sarà istituito un casellario dell'assistenza, ossia una banca dati nella quale i soggetti che hanno diritto alle prestazioni assistenziali potranno consultare i propri dati e informazioni.

Art. 15: Pedaggiamento rete autostradale Anas e canoni di concessione

Dal 1° Luglio è entrata in vigore una maggiorazione tariffaria forfettaria di un euro per le classi di pedaggio A e B (veicoli leggeri) e due euro per le classi 3, 4 e 5 (veicoli pesanti) sulle tratte autostradali gestite dall'Anas.

Tale maggiorazione è stata però annullata dall'Anas a seguito delle ordinanze del Tar del Lazio e del Piemonte e del Decreto del Consiglio di Stato circa la illegittimità dei rincari.

Art. 18: Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

Per partecipare alla lotta all'evasione tributaria entro l'anno saranno istituiti presso i Comuni i "consigli tributari", i quali segnaleranno all'Agenzia delle Entrate elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi dei residenti. L'attività di collaborazione, ai fini fiscali e contributivi, sarà premiata con il riconoscimento ai Comuni di una quota pari al 33% delle somme relative a tributi e sanzioni riscosse a titolo definitivo.

Art. 19: Aggiornamento del catasto

E' in corso un monitoraggio da parte dell'Agenzia del Territorio per l'individuazione degli immobili non ancora censiti (c.d. "fantasma") o le cui variazioni non sono state dichiarate in catasto.

Dal 1° luglio gli atti di trasferimento di fabbricati devono contenere a pena di nullità l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto. Inoltre, al momento della stipula dell'atto il notaio deve individuare l'esatto intestatario catastale e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Sempre dal 1° luglio, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

Art. 20: Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

La soglia per il trasferimento di denaro contante, per gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali e per i libretti di depositi scende da €12.500 a €5.000. Il termine per ridurre a €5.000 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore è fissato al 30 giugno 2011. Per le violazioni sono previste sanzioni di almeno €3.000.

Art. 21: Comunicazioni telematiche all'agenzia delle Entrate

Per contrastare le frodi carosello e le false fatturazioni, tale disposizione (che necessita di provvedimento attuativo) prevede che il contribuente dovrà comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (ossia la maggior parte delle fatture) di importo non inferiore a 3mila euro.

Art. 22: Aggiornamento dell'accertamento sintetico (redditometro).

Viene introdotta la presunzione, salva la possibilità di fornire prova contraria, che tutto quanto si è speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo. L'accertamento da redditometro si fonderà su elementi di capacità contributiva che terranno conto anche del nucleo familiare e del contesto territoriale.

Art. 23: Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»

Sono previsti controlli ad hoc per le imprese che aprono e chiudono l'attività nel giro di un anno.

Art. 24: Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»

Come per l'articolo precedente, anche le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta saranno oggetto di monitoraggio. Questo quando la perdita non è determinata da compensi erogati ad amministratori o soci e quando non sia deliberato un aumento di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali.

Art. 25: conflitto di interessi

Dal 1° luglio 2010 chi riceve bonifici per prestazioni o cessioni che consentono al committente di beneficiare di oneri deducibili o detrazioni Irpef nella dichiarazione dei redditi (spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio o spese per interventi di risparmio energetico) subirà una ritenuta d'acconto del 10% operata **Invitiamo i clienti ad inserire in queste particolari fatture la dicitura “fattura soggetta a ritenuta d'acconto del 10%”**.

Art. 26: transfer price

In materia di transfer price praticati tra società consociate di gruppi internazionali è data la possibilità alle imprese di predisporre una documentazione standardizzata che consenta il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese. Qualora l'impresa predisponga e consegni al Fisco tale documentazione in sede di verifica, essa non sarà soggetta ad alcuna sanzione per infedeltà delle dichiarazioni fiscali connesse a rettifiche da transfer pricing.

Art. 29: Concentrazione della riscossione nell'accertamento

A partire dagli atti notificati dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento per imposte dirette Iva costituiscono titolo esecutivo (conterranno cioè l'intimazione al pagamento entro il termine della presentazione del ricorso). Dopo 60 giorni dal decorso di questo termine, l'agente della riscossione procederà all'espropriazione forzata dei beni del debitore senza più provvedere alla notifica della cartella di pagamento.

Art. 36: Disposizioni antifrode

Tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio devono astenersi dall'instaurare rapporti continuativi ed eseguire prestazioni professionali in cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore o altre entità aventi sede nei paesi black list. In caso di violazione vengono introdotte sanzioni variabili in base all'importo dell'operazione con un minimo di 5mila euro.

Art. 40: Fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno

Per alcune regioni del sud è data la possibilità di adottare proprie leggi tese a modificare le aliquote Irap fino ad azzerarle e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

Art. 42: Reti di imprese

È introdotto un nuovo tipo di negozio per favorire le alleanze e le cooperazioni interaziendali. Con il **contratto di rete**, infatti, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la relativa capacità innovativa e la competitività sul mercato. Alle imprese appartenenti a reti competono vantaggi fiscali: viene previsto un regime di sospensione d'imposta per la quota degli utili d'esercizio accantonati in una riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione opera per gli utili realizzati fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e ha un limite massimo di un milione di euro.

Art. 48: disposizioni in materia di procedure concorsuali

Per promuovere i concordati e i piani di ristrutturazione dei debiti viene prevista la prededucibilità (cioè la soddisfazione prima degli altri crediti) dei finanziamenti effettuati all'impresa che versa in stato di crisi a condizione che:

1. i finanziamenti siano erogati all'impresa in crisi da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
2. i finanziamenti siano erogati all'impresa in crisi da banche e intermediari finanziari in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (c.d. finanziamenti ponte) qualora i predetti finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione e a condizione che, successivamente, il piano o l'accordo vengano omologati dal Tribunale;
3. i finanziamenti siano erogati dai soci dell'impresa in crisi in esecuzione di un piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, limitatamente all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento;

Viene prevista la prededucibilità anche dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di attestazione richiesta (dall'art. 161 Legge Fallimentare) per l'ammissione al concordato preventivo o (dall'art. 182-bis Legge Fallimentare) per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, a condizione che, successivamente, il piano o l'accordo vengano omologati dal Tribunale.

Inoltre, è prevista la sospensione delle azioni esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative per l'accordo di ristrutturazione del debito.

Art. 49, comma 4-bis: Disposizioni in materia di conferenza di servizi

La dichiarazione d'inizio attività (Dia) è sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Cambiano le regole per l'avvio di una nuova attività, al fine del rilascio delle autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

L'interessato deve presentare all'amministrazione competente una semplice segnalazione, accompagnata da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati, nonché elaborati tecnici per consentire le necessarie verifiche. Dalla data di presentazione della segnalazione potrà essere già iniziata la relativa attività (non occorre più aspettare i 30 gg previsti nell'ambito della disciplina precedente). L'amministrazione ha 60 gg di tempo per accertare l'eventuale carenza dei requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attività.

Art. 53: Contratto di produttività

Per il periodo 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e correlata ad incrementi di produttività, di redditività, efficienza organizzativa nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, è sottoposta ad una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di €6.000 lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i 40.000 euro.

Art. 55: Disposizioni finanziarie

Commi 1-2: Vengono differiti i termini per il versamento dell'acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011 e per il periodo d'imposta 2012. Il differimento è affidato a un decreto del presidente del consiglio dei Ministri.

Commi 5-bis-sexies: viene istituita la "mini naja": corsi di formazione a carattere teorico-pratico, di una durata massima di tre settimane che permetteranno di maturare crediti formativi universitari, oltre a consentire l'accesso all'associazione d'arma di riferimento del reparto di forza armata presso il quale si è svolto il corso.

Valdagno-Dueville, 15 settembre 2010

dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli